Codice A1816A
D.D. 12 marzo 2019, n. 748
R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6210. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale e rifacimento di uno scarico di acque meteoriche nel rio Pozzuolo, in localita' Colma, in comune di Garessio (CN). Richiedente: Unione Montana Alta Val Tanaro - Garessio.

In data 14/02/2019, l'Unione Montana Alta Val Tanaro, con sede in Garessio, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale e il rifacimento di uno scarico nel rio Pozzuolo, in località Colma, in comune di Garessio (CN), gravemente danneggiati a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2016.
In data 26/02/2019 è pervenuta, da parte della Città di Garessio, l'istanza per la regolarizzazione demaniale dello scarico citato (pratica CN SC221).

L'Unione Montana Alta Val Tanaro con Deliberazione della Giunta n. 5 del 07/02/2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori; analogamente la Città di Garessio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2019 ha approvato in linea tecnica il medesimo.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2019 la Città di Garessio ha approvato la richiesta per la concessione demaniale dello scarico.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Boch e dal geol. Acquarone in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi sul rio Pozzuolo da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- tratto di scogliera in massi ciclopici in destra idrografica (lunghezza 70,00 m) in continuità a quella esistente (valle);
- n. 5 soglie di fondo in massi ciclopici
- rifacimento di uno scarico per le acque meteoriche in corrispondenza del mappale 903 del F. 38

Per quest'ultimo intervento il Settore scrivente provvederà a rilasciare la concessione demaniale a titolo oneroso alla Città di Garessio (codice identificativo CN SC221).

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Pozzuolo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alta Val Tanaro n. 5 del 7/02/2019;
- viste le Deliberazioni della Giunta Comunale di Garessio n. 1 del 15/01/2019 e n. 25 del 19/02/2019;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alta Val Tanaro, con sede in Garessio, ad eseguire i lavori per la realizzazione degli interventi di difesa spondale e di rifacimento dello scarico di acque meteoriche nel rio Pozzuolo, in località Colma, nel comune di Garessio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. il rifacimento dello scarico potrà essere realizzato solo dopo l'ottenimento da parte della Città di Garessio della concessione demaniale (pratica CN SC221);
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde naturali e le difese spondali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell’ art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l’Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. MG Gallo